



Estratto Atto Normativo Diocesano

Capitolo 2°

Art. 14. Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo risulta composto da quanti, superato il diciottesimo 18^o anno di età, aderiscono all'Ac da almeno 2 anni.
2. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 14^o anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
3. Non può essere eletto ad incarichi direttivi o consultivi del settore giovani, a livello parrocchiale e diocesano, chi al momento dell'elezione, abbia superato il trentesimo anno di età.

Capitolo 3°

Art. 24. L'assemblea diocesana elettiva

2. All'Assemblea diocesana elettiva sono chiamati a partecipare i membri del Consiglio diocesano uscente, i Presidenti delle Associazioni parrocchiali unitamente ad altri tre membri dell'Associazione parrocchiale nominati dal Consiglio parrocchiale in rappresentanza del settore adulti, giovani e Acr se presenti in Associazione. Inoltre ogni Associazione che conti più di 100 soci (compresa l'Acr) ha diritto ad un altro rappresentante di un settore diverso da quello del Presidente. Partecipano di diritto altresì da tre a nove rappresentanti per ogni Movimento di Ac presente in diocesi e gli Assistenti diocesani e parrocchiali.

Capitolo 4°

Art. 36. L'Assemblea parrocchiale elettiva.

1. L'Assemblea parrocchiale elettiva è convocata ogni tre anni entro il termine stabilito dal Consiglio diocesano ed ha il compito di eleggere il nuovo Consiglio parrocchiale.
2. La convocazione dell'Assemblea parrocchiale elettiva deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata con avviso fatto pervenire ad ogni socio e comunicata per iscritto, almeno 7 giorni prima alla Presidenza diocesana, la data stessa.
3. La Presidenza diocesana provvederà ad inviare presso l'Associazione parrocchiale un proprio delegato che presiederà l'Assemblea e ne garantirà il regolare svolgimento.
4. Non saranno ritenute valide quelle assemblee svolte senza la presenza del delegato diocesano.
5. All'assemblea parrocchiale elettiva sono chiamati a partecipare tutti i soci dell'Associazione parrocchiale che abbiano compiuto il 14^o anno di età. I bambini e i ragazzi della Acr saranno democraticamente rappresentati dai loro educatori.



Art. 37. Gli organi dell'Assemblea parrocchiale elettiva.

1. Sono organi dell'Assemblea parrocchiale elettiva:
 - a. il Presidente dell'Assemblea, delegato della Presidenza diocesana, che coordina i lavori e controfirma i verbali delle elezioni;
 - b. il Seggio elettorale, composto da un presidente, due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario, che gestisce tutte le operazioni di voto, curando il verbale dell'avvenuta votazione e la proclamazione dei risultati della stessa.
2. i membri del Seggio elettorale sono nominati dall'Assemblea per acclamazione su proposta del Presidente della stessa e non possono essere candidati.

Art. 38. Elezione del Consiglio parrocchiale.

1. L'Assemblea parrocchiale elettiva, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio parrocchiale, ne elegge 6 membri se l'Associazione è composta da un numero di soci sino a 100, 8 membri se l'Associazione è composta da un numero di soci fino a 150, 10 se invece il numero dei soci supera le 150 unità.
2. Il Consiglio parrocchiale uscente può proporre due liste (una per il settore adulti, una per il settore giovani) non vincolanti per le elezioni.
3. L'Assemblea decide se usare durante le operazioni di voto tali liste o i tabulati di adesione tenendo conto delle norme riguardanti l'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 14 di questo Atto normativo.
4. Le votazioni per le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con apposita scheda predisposta dalla Presidenza diocesana.
5. Nella sede dove si svolgono le operazioni di voto devono essere esposti in modo chiaramente visibile i moduli di adesione e/o le eventuali liste. In tale sede devono essere messi a disposizione una copia dello Statuto e una copia del presente Atto normativo.
6. Partecipano alle elezioni solo i soci che sono in regola con gli obblighi statutari e con l'adesione per il nuovo anno sociale.
7. L'indicazione del voto deve essere fatta indicando nome cognome della persona preferita. In caso di omonimia deve essere indicato altro elemento distintivo.
8. Ogni socio potrà esprimere fino a quattro voti di preferenza per ogni settore (adulti e giovani).
9. Si considerano eletti i tre soci (o quattro soci per le Associazioni da 100 a 150 iscritti ovvero 5 soci per le Associazioni con più di 150 iscritti) che hanno conseguito il maggior numero di voti per ciascuna componente (il primo fra gli uomini, la prima fra le donne, il primo fra i giovani, la prima fra le giovani) e gli altri che seguono in ordine per numero di voti mantenendo uguale rappresentanza tra i settori sino a coprire il numero dei componenti del Consiglio.
10. Del Consiglio parrocchiale entra a far parte di diritto il Parroco o l'Assistente ove sia diverso dal parroco, senza diritto di voto.

Art. 39. Proposta per la nomina del Presidente parrocchiale.

1. Il Consiglio parrocchiale, convocato e presieduto dal Presidente uscente, entro 10 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva, propone al Vescovo, sentito il parere del Parroco e dell'Assistente qualora questi sia persona diversa dal Parroco, la nomina del Presidente parrocchiale tramite la Presidenza diocesana



-
2. Può essere proposto alla carica di Presidente qualsiasi socio, che risulti iscritto e sia in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto e da questo Atto normativo, a qualsiasi settore appartenga, anche non facente parte del Consiglio parrocchiale e che abbia già maturato un'esperienza associativa adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 14 comma 1 del presente Atto normativo.

Art. 40. Nomina degli altri componenti il Consiglio parrocchiale

1. il Consiglio parrocchiale, nella stessa seduta nella quale procede alla proposta per la nomina del Presidente parrocchiale, distribuisce gli incarichi di responsabilità ed in particolare:
 - a. nomina i Responsabili di settore e il Responsabile Acr, affidando a quest'ultimo l'incarico di guidare gli educatori con funzioni di rappresentare l'Acr parrocchiale ed ad ogni livello associativo, ecclesiastico e civile;
 - b. nomina inoltre gli educatori ed animatori Acr e gli animatori adulti, giovani e giovanissimi, che non entreranno però a far parte del Consiglio.
2. Di tali nomine il Consiglio parrocchiale darà immediata comunicazione alla Presidenza diocesana unitamente alla proposta per la nomina del Presidente parrocchiale.
3. Qualora il Presidente parrocchiale venga scelto tra gli eletti del Consiglio parrocchiale, gli subentrerà nella carica di consigliere il primo dei non eletti nel suo stesso settore.
4. Il Consiglio parrocchiale provvede entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta nomina del Presidente parrocchiale, a nominare su proposta del Presidente stesso il Segretario e l'Amministratore, che entrano a far parte a pieno titolo del Consiglio stesso anche se scelti al di fuori del medesimo Consiglio.
5. Della nomina del Segretario e dell'Amministratore parrocchiale, il Consiglio parrocchiale darà immediata comunicazione alla Presidenza diocesana.
6. Il nuovo Consiglio parrocchiale provvede a nominare i propri rappresentanti all'Assemblea elettiva diocesana secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del presente Atto normativo.